

co di rinnovarlo per nove anni alle stesse condizioni dell'ultimo triennio, ferma restando la reciproca facoltà di revisione del canone allo scadere di ogni triennio a partire dal 1° febbraio 1954 (termine del 1° triennio del contratto precedente) in ordine all'andamento del mercato dei fitti liberi della zona centrale della città di Roma, rispetto a quello attualmente in essere;

c - facoltà per il Banco di cedere il contratto ad Ente o persona di gradimento dell'I. M. I. nel caso che, per proprie esigenze, il Banco stesso fosse costretto a trasferirsi altrove;

d - conferma di tutte le altre condizioni contenute nel contratto già stipulato con il Banco a seguito di delibera consiliare del 13 gennaio 1954;

3) - di autorizzare ai sensi dell'art. 2643 c.c. la trascrizione a carico dell'immobile di via Bissolati n. 21 del contratto di locazione suddetto;

4) - di voler adottare, in caso di favorevoli decisioni, il testo della seguente delibera formale: